

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 31 gennaio 1972

relativa alla conclusione di un Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto sulla fornitura di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare

(72/134/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

DECIDE :

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 113, 114 e 228, vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che la Comunità economica europea ha concluso la convenzione relativa all'aiuto alimentare ⁽¹⁾ ;

considerando che la Repubblica araba d'Egitto ha presentato una domanda di aiuto alimentare con lettera del 2 giugno 1970 ;

considerando che, tenuto conto della situazione dell'approvvigionamento in cereali della Repubblica araba d'Egitto, è opportuno concedere a detto paese, a titolo di dono, 15 100 tonnellate di frumento tenero sotto forma di 10 000 tonnellate di farina di frumento tenero, nell'ambito del programma di aiuto alimentare della Comunità per il 1970/1971,

Articolo 1

È concluso, a nome della Comunità economica europea, un accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto per la fornitura di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare, il cui testo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo ed a conferire loro i poteri necessari al fine di vincolare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 31 gennaio 1972.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. THORN

⁽¹⁾ GU n. L 66 del 23. 3. 1970, pag. 1.

ACCORDO

tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto sulla fornitura di
farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
da una parte,

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO,
dall'altra,

HANNO DECISO di concludere il presente Accordo e a tal fine hanno designato come
plenipotenziari :

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE :

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARABA D'EGITTO :

I QUALI HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO :

Articolo I

Nel quadro del suo programma di aiuto alimentare in cereali per l'anno 1970/1971, la Comunità economica europea fornisce alla Repubblica araba d'Egitto, a titolo di dono, conformemente alla decisione del Consiglio del 6 aprile 1971, una quantità di 15 100 tonnellate di frumento tenero.

Le 15 100 tonnellate di frumento tenero sono fornite sotto forma di 10 000 tonnellate di farina di frumento tenero.

Le consegne vengono effettuate fob porti comunitari in sacchi di juta del peso netto di 67,485 chilogrammi cadauno.

La Commissione delle Comunità europee renderà noti, a tempo debito, per lettera, telexscritto o telegramma alla Repubblica araba d'Egitto, i porti d'imbarco, i quantitativi e le date in cui la farina di frumento tenero è messa a disposizione in detti porti ed il ritmo giornaliero di caricamento.

Le responsabilità della Comunità economica europea e della Repubblica araba d'Egitto, in merito rispettivamente alla consegna e alla presa in carico fob, sono definite nell'allegato, che forma parte integrante del presente Accordo.

Articolo II

La Repubblica araba d'Egitto s'impegna ad adottare tutte le disposizioni necessarie per il trasporto della farina di frumento tenero dai porti d'imbarco ai luoghi di destinazione.

Essa s'impegna a porre la massima cura nell'assicurare che l'aggiudicazione del trasporto marittimo non rechi pregiudizio al libero giuoco di una equa concorrenza. I problemi che potrebbero sorgere al riguardo formeranno oggetto di consultazioni ai sensi dell'articolo VIII del presente Accordo.

Articolo III

La Repubblica araba d'Egitto s'impegna ad impiegare la farina di frumento tenero ricevuta a titolo di aiuto per il consumo e ad applicare nella vendita sul proprio mercato di tale prodotto i prezzi normalmente praticati sul mercato stesso per i prodotti di qualità analoghe.

Il ricavo di tale vendita, diminuito delle spese di trasporto marittimo e delle normali spese di commercializzazione sul mercato della Repubblica araba d'Egitto, sarà versato in un conto speciale destinato a coprire le spese sostenute dalla Repubblica araba d'Egitto per il finanziamento di progetti di sviluppo.

Articolo IV

Le parti contraenti s'impegnano ad eseguire il presente Accordo in modo da evitare qualsiasi pregiudizio alla struttura normale della produzione e del commercio internazionale. A questo scopo, esse emanano i provvedimenti necessari per far sì che le forniture a titolo di aiuto si aggiungano, e non si sostituiscano, alle operazioni commerciali ragionevolmente prevedibili in assenza di tali forniture. In particolare, la Repubblica araba d'Egitto s'impegna ad importare commercialmente da qualsiasi provenienza, tra il 1° luglio 1971 e il 30 giugno 1972, un quantitativo minimo di 1 700 000 tonnellate di frumento tenero o il suo equivalente in farina di frumento tenero.

Articolo V

La Repubblica araba d'Egitto emana tutti i provvedimenti atti ad impedire la riesportazione della farina di frumento tenero ricevuta a titolo di aiuto, nonché l'esportazione, commerciale o non commerciale, per un periodo di sei mesi dall'ultima consegna, del frumento tenero prodotto nel paese, avente la stessa natura di quello servito per ottenere la farina ricevuta a titolo di aiuto, e dei prodotti di prima trasformazione e dei sottoprodotti derivati da detto frumento.

Articolo VI

La Repubblica araba d'Egitto s'impegna ad informare la Comunità economica europea delle condizioni di esecuzione del presente Accordo. A tale scopo essa comunica alla Commissione delle Comunità europee i dati riguardanti :

1. trasporto : porti e date di arrivo delle navi ; natura, quantitativi e qualità di prodotti scaricati ; data in cui è ultimato lo scarico ;
2. la commercializzazione : quantitativi venduti ; modo di commercializzazione ; prezzi di vendita praticati ;

3. importazioni commerciali : quantitativi di frumento tenero e di farina di frumento tenero importati commercialmente, da qualsiasi provenienza, fra il 1° luglio 1971 ed il 30 giugno 1972 ;
4. la situazione del conto speciale costituito con il ricavo della vendita, in moneta locale, della farina di frumento tenero ricevuta a titolo di aiuto ;
5. i progetti finanziati mediante il conto speciale ; l'entità dell'apporto finanziario del conto speciale nel finanziamento complessivo dei progetti.

Articolo VII

Le informazioni di cui all'articolo VI vengono comunicate entro i seguenti termini :

- per quanto riguarda il trasporto : non oltre trenta giorni dallo sbarco di ciascun carico ;
- per quanto riguarda le importazioni commerciali : entro il 31 agosto 1972 ;
- per quanto riguarda gli altri dati : la situazione alla data del 31 dicembre di ciascun anno va comunicata entro il 15 gennaio dell'anno successivo, fino alla liquidazione totale del conto speciale.

Articolo VIII

A richiesta di una delle parti contraenti, queste si consultano su tutti i problemi riguardanti l'applicazione del presente Accordo.

Articolo IX

Il presente Accordo è redatto in duplice esemplare in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, ciascuno di questi testi facendo egualmente fede.

ALLEGATO

Clausole relative alla messa a disposizione della farina di frumento tenero nei porti d'imbarco

Per la buona esecuzione dell'Accordo, in particolare dell'articolo I, le parti contraenti hanno convenuto le seguenti disposizioni :

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, sesto comma, la consegna ha luogo nel momento in cui la merce ha effettivamente superato il parapetto della nave nel porto d'imbarco ; tutte le spese di tramezzatura e di stivaggio sono a carico della Repubblica araba d'Egitto.

Articolo 2

Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, sesto comma, i rischi sono trasferiti dalla Comunità economica europea alla Repubblica araba d'Egitto nel momento in cui la merce ha effettivamente superato il parapetto della nave nel porto d'imbarco.

Articolo 3

Le Repubblica araba d'Egitto deve mettere a disposizione e designare alla Comunità economica europea, in tempo utile, le navi che dovranno imbarcare la merce, in modo che siano rispettate le date di caricazione che saranno indicate conformemente all'articolo I dell'Accordo.

La Repubblica araba d'Egitto deve designare la nave almeno sette giorni liberi prima della presunta data dell'arrivo di quest'ultima nel porto. La Repubblica araba d'Egitto è responsabile delle conseguenze che possono risultare dalla mancata o da una ritardata designazione della nave.

La Repubblica araba d'Egitto deve inserire nel contratto di noleggio l'obbligo per il capitano d'informare la Comunità economica europea, con almeno 72 ore di anticipo, della probabile data di arrivo della nave al porto.

La merce deve essere tenuta a disposizione della Repubblica araba d'Egitto nel porto indicato a decorrere dalla data alla quale la nave sarà dichiarata pronta a caricare. Qualora la Comunità economica europea non mettesse a disposizione della nave la merce in tempo utile, tutte le conseguenze derivanti, ed in particolare le controspese e/o le indennità per mancato noleggio, saranno a carico della Comunità economica europea.

In caso di ritardo nell'arrivo al porto di carico della nave designata dalla Repubblica araba d'Egitto o nel caso di

impossibilità di caricare, ritardo che non consenta di effettuare la caricazione nei termini che saranno indicati conformemente all'articolo I dell'Accordo, le merci sosterranno a spese, rischio e pericolo della Repubblica araba d'Egitto.

Qualora la Repubblica araba d'Egitto non metta a disposizione una nave di stazza adeguata nel termine che è indicato conformemente all'articolo I dell'Accordo, essa sarà considerata inadempiente, a meno che non comunichi telegraficamente alla Comunità economica europea, al più tardi l'ultimo giorno del periodo previsto per la consegna, di voler chiedere una proroga di detto periodo. In caso di una siffatta richiesta, la Comunità economica europea custodisce la merce per conto della Repubblica araba d'Egitto e le spese risultanti da questa situazione sono a carico di quest'ultima.

La Repubblica araba d'Egitto è responsabile delle conseguenze derivabili dal fatto di mettere a disposizione una nave di dimensioni non rispondenti alle possibilità di caricazione del porto d'imbarco.

Articolo 4

Il diritto di tolleranza all'imbarco dei quantitativi che saranno indicati conformemente all'articolo I dell'Accordo è del 5 %, senza però che possa essere superato il quantitativo totale di 10 000 tonnellate.

Tuttavia, qualora il quantitativo messo a disposizione per essere caricato su una nave determinata non possa essere accolto totalmente a bordo in seguito a circostanze indipendenti dalla volontà della Comunità economica europea, il quantitativo restante, che non avrà potuto essere accolto a bordo entro i termini previsti, viene immagazzinato a spese della Repubblica araba d'Egitto e caricato sulla prossima nave.

Qualora la Repubblica araba d'Egitto comunichi alla Comunità economica europea, entro un termine di quindici giorni liberi, di non voler accettare la consegna di detto quantitativo restante, le spese di manipolazione e di magazzinaggio risultanti rimangono a carico della Repubblica araba d'Egitto fino al momento in cui questa avrà notificato di rinunciare a tale quantitativo.

In tal caso la Comunità economica europea può ritenere di aver assolto i propri impegni nei riguardi della Repubblica araba d'Egitto.

Articolo 5

Non appena la merce è a bordo della nave, la Comunità economica europea notifica senza indugio alla Repubblica araba d'Egitto, la data d'imbarco, la quantità e la qualità caricate, accertate al momento dell'imbarco e indicate nella polizza di carico della nave.

Articolo 6

Le spese successive alla consegna della merce, a partire dal momento in cui essa avrà effettivamente superato il

parapetto della nave, sono a carico della Repubblica araba d'Egitto.

Articolo 7

Le parti contraenti si riservano il diritto di designare uno o più mandatarî per l'esecuzione dell'Accordo.

Per ogni evenienza, la Repubblica araba d'Egitto designa un rappresentante in ciascun porto d'imbarco.

Informazione relativa alla firma dell'Accordo sulla fornitura a titolo di aiuto alimentare tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto

L'Accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto per la fornitura di farina di frumento tenero a titolo di aiuto alimentare, che il Consiglio ha deciso di concludere il 31 gennaio 1972, è stato firmato a Bruxelles l'8 febbraio 1972

a nome del Consiglio delle Comunità europee, dal signor Jean Dondelinger, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, presidente del comitato dei rappresentanti permanenti e dal signor Hans-Broder Krohn, direttore generale dell'aiuto allo sviluppo della Commissione delle Comunità europee

a nome del governo della Repubblica araba d'Egitto, dal signor Aly Hamdy Hussein, ambasciatore straordinario e plenipotenziario, capo della missione di questo paese presso le Comunità europee
